

STATUTO DI ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Adeguamento dello Statuto dell'Organizzazione di volontariato

“ Associazione Donatori Autonomi Sangue Vinovo ODV “

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1.** E' modificato lo Statuto in conformità alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs n.117 Del 3 Luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” (d’ora in avanti codice) e s.m.i. , e il D.P.R . 361/2000

L’ Organizzazione di Volontariato Associazione Donatori Autonomi Sangue Vinovo

Siglabile “ A.D.A.S.V. ODV”. (Organizzazione di Volontariato).
- 2.** L’Associazione ha sede legale nel Comune di Vinovo , il trasferimento della sede legale

Non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve

Essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di

Pubblici Registri presso i quali l’Organizzazione è iscritta.
- 3.** l’Associazione opera nell’ambito territoriale del Comune di Vinovo e nell’ambito del

Territorio della Regione Piemonte.
- 4.** La durata dell’ODV ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea

Straordinaria con la maggioranza di almeno tre quarti degli aderenti all’Associazione

(vedi art.6)

Art.2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica ,aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di Donare il sangue ed Emoderivati a favore degli individui ammalati e bisognosi , secondo principi di solidarietà umana e di assistenza che esclude qualsiasi distinzione di razza, di lingua, di fede politica e di credo religioso.

Art.3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui l'Art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone , ai sensi dell'Art.5 del Dlgs 117/2017 e s.m.i. , di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art .2 precedente.
2. Nello specifico , a titolo esemplificativo l'ODV svolge i prelievi delle donazioni di sangue presso i S.I.M.T.I. presenti sul territorio Regionale in cui opera o presso alcune sedi della provincia di Torino.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV , prevalentemente a favore di terzi e Tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito .
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti Beneficiari .
5. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo , è Incompatibile con la qualità di volontario .
6. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'Art 18 Dlgs 117/2017 e s.m.i.

Art.4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo Perseguimento del proprio scopo ed è costituito da :
a : beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'ODV .

b : eventuali erogazioni , donazioni o lasciti pervenuti all'ODV .

c : eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio .

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da :

a : rimborsi dei s.i.m.t.i. (Società Italiana Medicina Trasfusionale ed Immuno- ematologica) per le donazioni effettuate dagli aderenti dell'ODV.

b : contributi pubblici e privati .

c : oblazioni , donazioni , lasciti , elargizioni da parte di terzi .

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di Ogni anno . Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli Art.13 e 14 Del Dlgs 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile . Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV , almeno 10 giorni prima Dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali Statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche , solidaristiche e di Utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione , fondi e Riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori , associati , lavoratori e collaboratori , amministratori ed altri componenti degli organi sociali , anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo .

Art.5

Soci

- 1.** L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'Art.32 del Codice del Terzo Settore – Dlgs 117/2017.
- 2.** il numero dei soci è illimitato . Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che Condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro Attuazione .

3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso di cui all'Art. 6

Art.6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base ai criteri non discriminatori per motivi di genere , etnici , razziali , culturali , politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una domanda scritta , contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV .
2. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti Nel libro Soci .
3. La qualità di Socio si perde :
 - a: per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV
 - b: per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV
4. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso , prima di procedere all'esclusione di un Associato , devono essergli contestati per Iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica .
5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta Sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

Art.7

Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività.

In modo particolare:

a: i Soci hanno diritto:

- Di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo Facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente , dal presente Statuto e dagli Eventuali regolamenti dell'ODV.

- Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi .
- Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi Associativi , degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto .
- Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo .

b: I Soci sono obbligati :

- All'osservanza dello Statuto , del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi Sociali.
- A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV.

Art.8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV :

a: L'assemblea dei Soci

b: Il Consiglio Direttivo

c: Il Presidente e Vicepresidente

d: Il collegio dei Revisori dei conti

Art.9

Assemblea dei Soci

- 1.** L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV , regola l'attività della stessa ed è composta da Tutti i Soci .
- 2.** Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato , conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione .
- 3.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto In sede assembleare . In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario .
- 4.** L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente . Inoltre , deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto .
- 5.** In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente Valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci .
- 6.** Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti . Le discussioni e le Deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea Appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente .

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria . E' straordinaria l'Assemblea convocata per la Modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV . E' ordinaria in tutti gli altri casi .

Art.10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto Di voto , in seconda convocazione , qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati . Nelle Deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori Non votano .
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti O rappresentati .
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio , entro Quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria :
 - a: approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017
 - b: discute ed approva i programmi di attività
 - c: elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca
 - d: nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (previsto)
 - e: nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto)
 - f: elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto)
 - g: delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
 - h: approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - i: ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari , decaduti o deceduti deliberata dal consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti
 - j: approva il regolamento e le sue variazioni
 - k: delibera sull'esclusione dei Soci
 - l: delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge , dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
 - m: delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati

n: delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso

o: delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 3 comma 4 del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art.11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Art.9
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
Almeno tre quarti dei Soci
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con
La presenza , in proprio o per delega , di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei
Presenti .

Art.12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri sino a cento
Soci e successivamente di due membri aggiuntivi ogni cento soci in più , consiglieri scelti fra i Soci ,
che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di dieci mandati consecutivi ,
salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo :
in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti . Si applica l'Art.2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno al
Nuovo Consiglio Direttivo
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente , il
Vicepresidente , il Tesoriere e il Segretario .
4. il Tesoriere cura la riscossione dell'entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV , ed in genere ogni
Atto contenete un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV , cura la tenuta del libro
Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte , dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato , il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti : la sostituzione va ratificata Dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo .
In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti , o loro indisponibilità l'Assemblea Provvede alla surroga mediante elezione .
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo , l'Assemblea provvede tramite Elezione al rinnovo dell'intero organo .
7. tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa , attua i mandati e le Dimissioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria Dell'ODV , fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea . In particolare esso Svolge le seguenti attività :
 - a: attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
 - b: redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'Art. 13 del Dlgs 117/2017 e s.m.i.
 - c: delibera sulle domande di nuove adesioni
 - d: ha facoltà di costituire comitati , a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci , per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti .
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o , in caso di sua assenza , dal Vicepresidente o , in assenza di quest'ultimo , da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni anno , e tutte le volte nelle quali vi sia materiale Su cui deliberare , oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti .
11. La convocazione è inoltrata per iscritto , anche in forma elettronica/telematica con quindici giorni di Anticipo e deve contenere l'ordine del giorno , il luogo , la data e l'ora della seduta . In difetto di Convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni Cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo .
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo , redatti a cura del segretario/a e sottoscritti dallo stesso E da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nell'libro verbale delle riunioni e deliberazioni

Del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo .

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo . Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti , in caso di Parità di voti la deliberazione si considera non approvata .
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale . Le limitazioni del potere di Rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza .
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà Efficacia a partire dall' operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore .

Art.13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio , cura L'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo , sovrintende a tutte le attività dell'ODV , ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV , convoca e presiede il Consiglio Direttivo , del cui operato è garante di fronte all'Assemblea , convoca l'Assemblea dei soci .
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente .
4. Il Presidente , in caso di urgenza , assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti Necessari , convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione : i provvedimenti urgenti Del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile .

Art.14

Organo di controllo

1. l'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo , collegiale o anche monocratico , nei casi Previsti dall'Art.30 Dlgs 117/2017 e s.m.i. del codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità .
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci , lo stesso non può essere retribuito .
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di Corretta amministrazione , anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 N.231 , qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo , amministrativo e

Contestabile e sul suo concreto funzionamento . Esso esercita inoltre il controllo contabile , nel caso
In cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo
Componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro .

4. L'organo di controllo esercita in oltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche ,
solidaristiche e di utilità sociali , avuto particolarmente riguardo alle disposizioni di cui agli articoli
5,6,7 e 8 del Dlgs 117/2017 , ed attesta che il bilancio sociale , ove previsto per legge , sia stato redatto
In conformità alle linee guida di cui l'Art.14 del Dlgs 117/2017 e s.m.i. il bilancio sociale dà atto degli
Esiti del monitoraggio svolto dai sindaci .
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere , anche individualmente
Ad atti di ispezione e di controllo , e a tal fine , possono chiedere agli amministratori notizie
Sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi .

Art.15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea , nei casi previsti dall'Art.31 del codice del Terzo settore – Dlgs 117/2017 o qualora ne
Ravvisi la necessità , provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti ,
il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio .
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci , lo stesso non
Può essere retribuito . Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo .
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio , lo stesso è
Composto di tre membri effettivi e da due supplenti . Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
È eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi .
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere
Rinominato fino dieci volte consecutive .
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV , può
Assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto , accetta la
Regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle
Risultanze delle scritture contabili

Art.16 (Organo facoltativo)

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario , viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri , che Arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più Soci , e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari .
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non Fanno parte del Consiglio Direttivo . I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili Dieci volte .
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente , che convoca e presiede i lavori del Collegio . In assenza del Presidente , il Collegio è presieduto dal membro più anziano .
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo , oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza .
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi Componenti .

Art.17 (Organo facoltativo)

Il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in Attività a favore dell'ODV .
2. Il Presidente Onorario , se socio , ha tutti i diritti e doveri degli altri soci dell'ODV .

Art.18

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno Tre quarti dei soci aventi diritto di voto . In caso di scioglimento , l'Assemblea può nominare uno O più liquidatori e determinare la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'Art.9 del Dlgs 117/2017 .
2. In caso di scioglimento , cessazione ovvero estinzione , dell'ODV , il Patrimonio residuo è devoluto , previo parere positivo del competente ufficio afferenze al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'Art.45 comma 1 del Dlgs 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge ,

Ad altri enti del Terzo Settore o in mancanza , alla Fondazione Italiana Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato È tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 , decorsi i quali il parere si intende reso positivamente . Gli Atti di devoluzione del Patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli .
4. l'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore .

Art.19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile del Dlgs 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi , della normativa nazionale e Regionale in materia .